



Il Progettista:

dott. ing. Gianluca Antonio Rigoni

iscritto al n.3483
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza




Il Committente:

MAROSTICA GIUSEPPE ROTTAMI SPA
Via dell'Artigianato 45 - BRESSANVIDO (VI)


Provincia di Vicenza
Comune di Bressanvido



MarosticaGroup

Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.

Via dell'Artigianato, 45 - 36050 Bressanvido (VI)
Tel. 0444-660125 - Fax 0444-660885
email: info@mgmarosticagroup.it

PROGETTO DEFINITIVO

(ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

di

**RIORGANIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMPIANTISTICO
ESISTENTE (AUTORIZZATO) DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI
(ROTTAMI METALLICI) E DI AUTODEMOLIZIONE**

sito in

Via dell'Artigianato, n. 45 in Comune di Bressanvido

Provincia di Vicenza

PROGETTO DEFINITIVO

**Inquadramento del progetto
rispetto ai piani territoriali
e di programmazione**

B

elaborato:

PD

data: **Maggio 2024**

data:

RIGONI AMBIENTE Studio Associato di ing. R. Rigoni e ing. G. A. Rigoni

Via Divisione Folgore, n. 36 - 36100 VICENZA

Tel.: 0444.927477 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it



PROGETTO DEFINITIVO

di

RIORGANIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMPIANTISTICO ESISTENTE (AUTORIZZATO) DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI (rottami metallici) E DI AUTODEMOLIZIONE

sito in

Comune di Bressanvido

PROVINCIA DI VICENZA

INQUADRAMENTO DEL PROGETTO RISPETTO AI PIANI TERRITORIALI E DI PROGRAMMAZIONE

- Indice -

1	INQUADRAMENTO DEL PROGETTO RISPETTO AI PIANI TERRITORIALI / DI PROGRAMMAZIONE.....	1
1.1	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C).....	1
1.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).....	2
1.3	Piano Assetto Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone	3
1.4	Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Bressanvido	3
1.5	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.....	4
1.6	Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).....	6
2	CONCLUSIONI	8

1 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO RISPETTO AI PIANI TERRITORIALI / DI PROGRAMMAZIONE

Il progetto in discussione, per la cui descrizione si rimanda alla Relazione Tecnica argomento dell'*Elaborato A*, si riferisce all'accorpamento delle attività di recupero rottami e di autodemolizione di Marostica Giuseppe Rottami S.p.A. in un unico impianto, confermando le potenzialità di trattamento già autorizzate. Il progetto prevede la riorganizzazione delle aree di deposito di rifiuti e EoW e l'installazione di una nuova linea automatizzata di selezione dei metalli "X-ray".

Quantunque entrambi gli impianti di recupero rottami e autodemolizione esistano da diverse decine di anni e risultino autorizzati e legittimati rispetto ai diversi profili di governo del territorio, di seguito si riportano sinteticamente gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra il sito di progetto e gli "atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale" e in particolare:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) approvato con D.C.R. n. 62 del 30/06/2020,
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato (con prescrizioni) dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012;
- il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.I) dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone;
- il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Bressanvido,
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali,
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione del Veneto.

1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Con D.C.R. n. 62 del 30/06/2020, la Regione del Veneto ha approvato la più recente versione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Rispetto al P.T.R.C., il sito in discussione, ubicato in Comune di Bressanvido, è inquadrato:

- in un "tessuto urbanizzato" appartenente a "un'area a elevata utilizzazione agricola" (con riferimento alle tavv. 01a, 03, 04, 05b, 08 del P.T.R.C.);
- nel territorio di un Comune con "falde vincolate per l'utilizzo idropotabile" e in un'area di "produzione idrica diffusa di importanza regionale", di "primaria tutela quantitativa degli acquiferi" e "vulnerabile ai nitrati" (con riferimento alla tav. 01b del P.T.R.C.); per tali ragioni, sin dall'insediamento dell'azienda, particolare attenzione è stata riservata ai presidi ambientali finalizzati alla salvaguardia delle acque, sia sotterranee che superficiali;

- in un'area sita all'interno del limite settentrionale delle risorgive (con riferimento alla tav. 02 del P.T.R.C.);
- in un'area con possibili livelli eccedenti di radon e valori di inquinamento da NOx compresi tra 10 e 20 µg/Nm³ (con riferimento alla tav. 03 del P.T.R.C.);
- in un tessuto urbanizzato caratterizzato da una densità abitativa di 0,3÷0,6 abitanti per ettaro (con riferimento alla tav. 04 - Mobilità);
- in un ambito con elevata *incidenza della superficie ad uso industriale* ($\leq 0,05$) (con riferimento alla tav. 05a);
- in un "sistema urbanizzato" ad alta densità insediativa in "ambito pedemontano" (con riferimento alla tav. 08 – Città, motore del futuro);
- una porzione urbanizzata di un'area agropolitana di pianura ad elevata utilizzazione agricola (con riferimento alla tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica, ambito di paesaggio n. 23: "Alta Pianura Vicentina").

1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), elaborato dalla Provincia di Vicenza secondo quanto disposto dall'art. 22 e con le procedure di cui all'art. 23 della Legge Urbanistica e approvato con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/12, formula direttive anche per gli impianti di gestione dei rifiuti e nello specifico:

- il comma 3 dell'art. 29 del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza prescrive che, per le aree di ricarica della falda, devono "essere evitati potenziali rischi di inquinamento, quali ad esempio la localizzazione di nuovi siti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla classificazione del D. Lgs. 36/2003 o di industrie a rischio di incidente rilevante (con depositi di sostanze pericolose per l'ambiente);
- il comma 3 dell'art. 36 prescrive il divieto di realizzare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti entro una fascia di protezione di 20 m dal ciglio superiore delle ripe o delle risorgenze presenti nell'area delle risorgive;

Il progetto in discussione riguarda l'accorpamento di due impianti di gestione rifiuti (recupero rottami e autodemolizione) esistenti e autorizzati in un unico impianto. Entrambi gli impianti sono stati dotati di tutti i presidi atti a scongiurare qualsiasi rischio per le falde sotterranee e in particolare:

- le attività non danno luogo ad alcuno scarico di acque reflue "industriali";
- le operazioni di recupero dei rifiuti e di messa in sicurezza / smontaggio degli autoveicoli sono previste unicamente all'interno dei fabbricati, su superfici

impermeabili e resistenti, presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione e raccolta di eventuali colaticci;

- i piazzali esterni sono impermeabilizzati con massetto in c.a., idraulicamente compartimenti e presidiati da idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche insistenti.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., il sito si colloca in un'area produttiva non rientrante in alcuna zona di tutela o vincolo.

1.3 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone

I Comuni di Bressanvido e Pozzoleone hanno scelto di ricorrere alla procedura di pianificazione concertata e coordinata (ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 11/04) con la Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza per l'elaborazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.). Il P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 287 del 23/10/2012 (pubblicata sul B.U.R. del Veneto n. 101 del 07/12/2012).

Con riferimento alle tavole grafiche del P.A.T.I., riprodotte in estratto nella tavola grafica di inquadramento territoriale argomento dell'**Elaborato grafico CI**, si evidenzia come il sito rientri in un'area di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttiva, considerata "*idonea a condizione (ai fini edificatori) per media e alta vulnerabilità idrogeologica*". Questo vincolo non risulta pertinente con il progetto in questione che riguarda l'accorpamento delle attività di recupero rottami e autodemolizione di Marostica Giuseppe Rottami in un unico impianto di gestione rifiuti, e non prevede alcun intervento/edilizio strutturale.

1.4 Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Bressanvido

Gli impianti di recupero rottami e di autodemolizione di Marostica Giuseppe Rottami sono collocati in un'area censita in Comune di Bressanvido al Foglio n. 3, mappali nn. 471, 547, 655 (porzione), classificata dal P.I. comunale come "*zona omogenea DI industria - artigianato di produzione*" (vedasi estratto cartografico riportato nella tavola di inquadramento territoriale argomento dell'**Elaborato grafico CI**).

Si evidenzia come il Secondo Piano degli Interventi, approvato con D.C.C. n. 42 del 09/11/2016, abbia recepito la variante urbanistica intervenuta a seguito dell'approvazione del progetto di ampliamento dell'impianto di recupero rottami (di cui Deliberazione del Commissario della Provincia di Vicenza N. 256 del 20/11/13), realizzato nel 2015.

Il progetto di accorpamento delle attività di recupero rottami e autodemolizione di Marostica Giuseppe Rottami appare pertanto perfettamente allineato e pienamente compatibile con gli strumenti urbanistici comunali.

1.5 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto, redatto in conformità alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e all'art. 13 della L.R. n. 3/2000 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 30 del 29/04/15, ha disciplinato la gestione dei rifiuti in ambito regionale dettando fra l'altro precisi divieti e prescrizioni. Il Piano, predisposto in attuazione dell'art. 199 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., oltreché degli artt. 10 e 11 della L.R. N. 03/2000 e ss.mm.ii., aveva validità fino al 2020 ed è stato per questo successivamente "aggiornato" con la D.G.R.V. n. 988 del 09/08/2022.

Il Piano si articola in una serie di elaborati riportanti:

- la normativa di Piano (Elaborato A);
- l'analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni impiantistici per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, impostando conseguentemente le azioni di piano ed il monitoraggio del piano stesso (Elaborato B);
- l'analisi dello stato di fatto e di alcuni scenari (futuri) possibili per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, impostando conseguentemente le azioni di piano ed il monitoraggio del piano stesso (Elaborato C);
- i programmi e le linee guida del Piano (Elaborato D), ed in particolare: criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti; linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti; programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica; programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; programma per la riduzione della produzione dei rifiuti; programma per la decontaminazione, raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario; principali poli di produzione dei rifiuti;
- il piano per la bonifica delle aree inquinate (Elaborato E).

Con riferimento all'Elaborato A del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, non si rilevano disposizioni o prescrizioni che possano risultare in contrasto con il progetto di accorpamento proposto, considerato che:

- gli articoli da 1 a 5 dettano disposizioni generali relative al Piano, quali durata, varianti, obiettivi, obblighi di informazione del Piano, che non hanno particolare attinenza col progetto proposto;

- gli articoli da 6 a 10 dettano disposizioni relative alla gestione dei rifiuti urbani, non pertinenti il progetto proposto (che riguarda un impianto di recupero di rifiuti non gestiti in privativa da Soggetti pubblici);
- gli articoli 11 e 12 si riferiscono a misure per ridurre la produzione e favorire il recupero di rifiuti speciali, individuando come prioritaria la realizzazione di impianti di recupero di tipologie di rifiuti per le quali non viene soddisfatto il fabbisogno regionale e la realizzazione/ammodernamento di impianti di recupero o smaltimento che comportino l'utilizzo di tecnologie maggiormente performanti; sotto questo profilo, il progetto in discussione risulta conforme agli obiettivi di piano in quanto finalizzato a consolidare un impianto di recupero esistente;
- l'articolo 13 definisce i criteri di esclusione per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti, richiamando i vincoli di cui all'Elaborato D del Piano, che non presentano elementi di contrasto col progetto in discussione che riguarda l'accorpamento di due impianti di gestione rifiuti esistenti e autorizzati;
- gli articoli da 14 a 18 si riferiscono a operazioni (quali la miscelazione) e tipologie impiantistiche (quali discariche, impianti di recupero di cui all'operazione R1 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. N.152/06, impianti di compostaggio e di produzione di CDR/CSS) diversi da quello in discussione oppure prevedono procedure e misure (quali ad esempio l'approvazione di nuovi impianti oppure la gestione degli impianti dopo la loro chiusura e/o dismissione) di fatto già rispettate, ovvero autorizzate, per l'impianto in discussione e sulle quali comunque il progetto proposto non può avere alcun effetto;
- gli articoli da 19 a 31 contengono disposizioni che non hanno alcuna attinenza col progetto e/o con l'impianto a cui il progetto si riferisce, fatto salvo quanto disposto all'art. 23 in merito ai siti della Rete Natura 2000, sui quali tuttavia il progetto non può avere alcun effetto significativo, così come si evince dall'*Attestazione di non necessità della V.Inc.A.* argomento dell'*Elaborato H.*

Gli Elaborati B e C del P.R.G.R. riportano un'analisi dello stato di fatto, degli scenari di gestione e delle azioni da attuare sulla scorta di una stima previsionale dell'andamento del rapporto fra domanda e offerta regionale di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. Si ritiene di poter ragionevolmente prescindere dalla verifica dei rapporti di coerenza fra il progetto proposto e gli elaborati in parola in ragione della finalità stessa del progetto, che è unicamente quella di riorganizzare e consolidare l'attività di recupero rottami e autodemolizione di Marostica Giuseppe Rottami.

Il paragrafo 1.2 dell'Elaborato D - Allegato A alla D.C.R. N. 30/15 individua le metodologie e i criteri generali per l'ubicazione degli impianti di trattamento rifiuti, distinguendo aree del territorio nelle quali è vietata la realizzazione di (nuovi) impianti di trattamento rifiuti (aree sottoposte a vincolo assoluto) ed aree

nelle quali può essere consentita a seconda della tipologia di impianto con specifiche “raccomandazioni” (aree con raccomandazioni); appare opportuno precisare che queste disposizioni riguardano principalmente i “nuovi” impianti e non anche quelli esistenti / autorizzati evidenziandosi in ogni caso che il sito dell’impianto di Marostica Giuseppe Rottami non presenta elementi di incompatibilità con i vincoli stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. In particolare, il paragrafo 1.3.7.2 dell’Elaborato D del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, per le attività di “*selezione e recupero di rifiuti*”, prescrive una distanza minima da assicurare rispetto a edifici pubblici o destinati ad abitazione, purché stabilmente occupati, pari a 100 m. A prescindere dalla preesistenza dell’attività di Marostica Giuseppe Rottami e dall’assenza di qualsiasi nuovo intervento edilizio, l’abitazione più vicina (presente a sud-ovest) dista oltre 200 m in linea d’aria dal perimetro dell’impianto.

1.6 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall’art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico.

Più in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. approvato dalla Regione Veneto contengono precise definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche di dilavamento nel suolo, nel sottosuolo e in corpi idrici superficiali.

Considerato che:

- le attività di recupero rifiuti e di autodemolizione rientrano fra le tipologie di insediamenti elencati nell’allegato F (punti 6/9) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.;
- l’attività di recupero rifiuti e di autodemolizione di Marostica Giuseppe Rottami non dà luogo a scarichi di acque reflue di processo e/o di raffreddamento in quanto non è prevista l’effettuazione di operazioni e/o trattamenti che producano scarichi idrici da lavorazione;
- le operazioni di recupero dei rifiuti e di messa in sicurezza / smontaggio degli autoveicoli sono previste unicamente all’interno dei fabbricati, su superfici impermeabili e resistenti, presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione e raccolta di eventuali colaticci;
- le acque di lavaggio vettori (effettuato in apposita piazzola – esistente) vengono raccolte, trattate (con idoneo impianto di depurazione – esistente) e infine scaricate in pubblica fognatura (acque nere) a norma di autorizzazione;
- i piazzali esterni sono impermeabilizzati con massetto in c.a., idraulicamente compartimenti e presidiati da idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche insistenti, con recapito finale nel collettore fognario delle acque bianche asservito alla lottizzazione produttiva;



Marostica Giuseppe Rottami S.p.A.

Via dell'Artigianato, 45 - 36050 Bressanvido (VI)
Tel. 0444-660125 - Fax 0444-660885
email: info@mgmarosticagroup.it

RIGONI AMBIENTE

- per la parte di piazzali esterni interessati dal deposito di rifiuti (come l'area pavimentata esterna asservita all'attività di autodemolizione) è prevista la raccolta e il trattamento integrale delle acque meteoriche di dilavamento, senza distinzione tra prima e seconda pioggia;
- le fasi di trattamento previste (per la descrizione delle quali si rimanda ai relativi paragrafi della Relazione tecnica di progetto argomento dell'*Elaborato A*) sono tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione in corpo idrico superficiale previsti dalla normativa di settore applicabile;
- il progetto in discussione non prevede alcuna modifica degli scarichi in essere / autorizzati;

le emissioni liquide dell'area in parola avvengono nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., con particolare riferimento all'art. 39 - comma 1.

2 CONCLUSIONI

In definitiva, per quanto argomentato ai paragrafi che precedono, non si rileva alcuna preclusione al progetto in discussione che risulta pertanto compatibile con i Piani Territoriali / di programmazione considerati.

Il Progettista

- ing. Gianluca Antonio Rigoni -



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular professional stamp. The stamp contains the following text: 'INDUSTRIALE' at the top, 'GIANLUCA ANTONIO RIGONI' in the center, 'PROVINCIA DI VICENZA' below the name, 'ALBO' and 'SEZ. A' at the bottom, and 'DOTT.' on the left side. The signature is written in a cursive style.